

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 16 Agosto 2019

Milano, 14 Agosto 2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(D.ssa Sandra Bazzoni)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 374-2019 del 14.08.2019

(Titolario di classif. I.I.03\23-2019)

OGGETTO: Convenzione passiva con il Gruppo Multimedica S.p.a. per l'effettuazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa. 2019 - 2020

IL DIRETTORE GENERALE sostituito
nella persona della **Dott.ssa Anna Pavan**

UOC PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile della struttura proponente: Sandra Bazzoni

Responsabile del procedimento: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - Sandra BAZZONI

FG

VISTI:

- il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 201 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. V/3 del 28/12/2018 con la quale viene nominata Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, la Dott.ssa Paola Lattuada, a far tempo dal 1 Gennaio 2019;

PREMESSO CHE la Fondazione Besta:

- ✓ svolge attività di ricovero e cura e di ricerca scientifica in tema di malattie neurologiche di competenza sia medica, sia chirurgica, in regime d'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
- ✓ in quanto struttura monotematica di scienze neurologiche, deve provvedere all'acquisizione di tutte le restanti prestazioni sanitarie specialistiche ed interventistiche, necessarie per un'adeguata assistenza ai propri pazienti, anche in relazione al ruolo di struttura di riferimento che l'Istituto ha in quanto IRCCS
- ✓ attualmente non dispone di Unità Operative di Medicina Riabilitativa a conduzione specialistica specifica;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 13 Marzo 2018 con la quale la Fondazione ha autorizzato la stipula di una convenzione con il Gruppo Multimedita S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa per pazienti affetti da disturbi del movimento e per l'esecuzione di esami di video fluoroscopia e logopedia per pazienti con gravi problemi di disfagia e deglutizione a far tempo dal 1 marzo 2018 fino al 30 agosto 2019;

ATTESO che la Fondazione con nota del 12 Marzo 2019 ha manifestato al Gruppo Multimedita S.p.a. necessità di rinnovare la convenzione in oggetto a far tempo dal 1 Settembre 2019 fino al 31 Dicembre 2020;

PRESO ATTO della nota in data 23 Maggio 2019 con la quale il Gruppo Multimedita S.p.a. ha manifestato la disponibilità a rinnovare la convenzione in oggetto alle medesime condizioni economiche e contrattuali già in essere;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dagli uffici competenti e condivisa tra le parti, che prevede in particolare l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

- prestazioni di medicina fisica e riabilitativa per pazienti affetti da disturbi del

movimento, mediante l'effettuazione di un massimo di 75 accessi annui della durata di circa 3 ore ad accesso, per un corrispettivo di € 200,00 ad accesso;

- esecuzione di 20 esami annui di video fluoroscopia e logopedia per pazienti con gravi problemi di disfagia e deglutizione alle tariffe del nomenclatore regionale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario della Fondazione in merito all'attivazione della citata convenzione;

RITENUTO pertanto di rinnovare la convenzione con il Gruppo Multimedita S.p.a. per l'effettuazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa a far tempo dal 1 settembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 26.500,00 per il periodo dal 1 Settembre 2019 fino al 31 Dicembre 2020 è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che prevede testualmente: *"in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.."*;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico sostituto, così come previsto dall'art.17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

- 1) di rinnovare, a far tempo dal 1 Settembre 2019 fino al 31 Dicembre 2020 una convenzione con il Gruppo Multimedita S.p.a. per prestazioni di medicina fisica e riabilitativa per pazienti affetti da disturbi del movimento, e per l'esecuzione di esami di video fluoroscopia e logopedia per pazienti con gravi problemi di disfagia e deglutizione;



- 2) di approvare il testo di convenzione, parte integrante del presente provvedimento, disciplinante le condizioni, i termini e le modalità di svolgimento della prestazioni in oggetto;
- 3) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 26.500,00 per il periodo dal 1 Settembre 2019 fino al 31 Dicembre 2020 è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali, e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale Responsabile del procedimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna PAVAN)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO sostituto
(Dott. Maria Grazia BRUZZONE)

IL DIRETTORE GENERALE sostituto
(Dott.ssa Anna PAVAN)

ALLEGATI:

- Convenzione

**OGGETTO: Convenzione passiva con il Gruppo Multimedica S.p.a. per
l'effettuazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa. 2019
- 2020**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL
PROVVEDIMENTO**

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura: UOC Affari Generali e Legali
- Centro di costo: 100000100

IL RESPONSABILE DELL'UOC PROPONENTE
(Dott. ssa Sandra Bazzoni)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Sandra Bazzoni)

Milano, 13/8/2019

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

(X) Bilancio Assistenza

() Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2019

Conto COGE n. 3030121 (Fornitura di servizi sanitari da privati) per € 5.000,00

Impegno di spesa n. 1153/2019

Conto COGE n. 303010101 (Esami effettuati c/o IRCCS privati) per € 1.500,00

Impegno di spesa n. 1154/2019

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2020

Conto COGE n. 3030121 (Fornitura di servizi sanitari da privati) per € 15.000,00

Impegno di spesa n. 385/2020

Conto COGE n. 303010101 (Esami effettuati c/o IRCCS privati) per € 5.000,00

Impegno di spesa n. 386/2020

(....) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale

UOC ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
(Dott. Stefano Visconi)

Milano, 13/8/19

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
come da autorizzazione della Direzione
P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di
Milano - Aut. N. 39334/2015 del
27.03.2015

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

TRA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito denominato per brevità Fondazione) con sede legale in Milano Via Celoria, n. 11, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it, C.F. 01668320151 - P.IVA 04376340156, nella persona del Direttore Generale Dott. ssa Paola Lattuada e domiciliata per la carica presso il citato ente

E

Il Gruppo MULTIMEDICA S.P.A. (di seguito denominato per brevità MultiMedica), C.P. e P.I. 06781690968, con sede in Milano Via Fantoli n. 16/15, nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Daniele Schwarz, nato a Milano il 17/06/1946 e domiciliato per la carica presso la sopra citata sede.

PREMESSO CHE

- La Fondazione svolge attività di ricovero e cura e di ricerca scientifica in tema di malattie neurologiche di competenza sia medica, sia chirurgica, in regime d'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
- La Fondazione attualmente non dispone di Unità Operative di Medicina Riabilitativa a conduzione specialistica specifica, pur essendo attivo un Servizio di rieducazione motoria con organico di fisioterapisti, affidato a conduzione neurologica.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PATTUISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. I

MultiMedica, al fine di rispondere alle esigenze cliniche di valutazione neurofunzionale, di prescrizione terapeutica e di supporto alle decisioni di continuità assistenziale della Fondazione (prima valutazione e follow – up), tramite il proprio personale afferente al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa, si impegna ad effettuare prestazioni

specialistiche in *medicina fisica e riabilitativa a favore di pazienti ricoverati presso la Fondazione affetti da disordini del movimento.*

MultiMedica si impegna altresì ad effettuare annualmente circa 20 esami di video fluoroscopia e logopedia per pazienti con gravi problemi di disfagia e deglutizione.

Art. 2

Le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa saranno svolte dai dirigenti medici di MultiMedica presso la Fondazione mediante un massimo di 75 accessi all'anno, della durata di circa 3 ore per ogni accesso, da concordare di volta in volta con il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale Adulti della Fondazione.

Le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate dal personale di MultiMedica dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Istituto stesso, e potranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio.

In ogni caso dovrà essere assicurato il pieno rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità del personale del S.S.N.

L'effettuazione delle prestazioni sarà regolata unicamente dalla presente convenzione, esclusa ogni possibilità di accordi diretti fra la Fondazione ed i sanitari di MultiMedica interessati

Art. 3

La Fondazione corrisponderà a MultiMedica quale corrispettivo per le prestazioni effettuate, il seguente compenso:

- ✓ Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa presso la Fondazione
 - € 200,00 (Esente IVA) ad accesso della durata di 3 ore;
- ✓ Esami di video fluoroscopia e logopedia presso MultiMedica:
 - Tariffa nomenclatore regionale

La liquidazione avverrà trimestralmente dietro emissione da parte di MultiMedica di regolare fattura.

A tal fine la Fondazione provvederà ad inviare a MultiMedica una distinta dalla quale risulti l'avvenuta prestazione, e il numero di accessi effettuati dai Dirigenti Medici nel periodo considerato.

Art. 4

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 della Legge 8 marzo

2017 n. 24 la Fondazione Besta dovrà garantire adeguata copertura assicurativa o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dai medici di MultiMedica nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Art. 5

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento della consulenza di cui alla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni della Fondazione e di MultiMedica.

Art. 6

Nell'esecuzione della presente convenzione Multimedita verrà a conoscenza di dati personali che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE

La Fondazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, nomina MultiMedica responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con l'espletamento del presente incarico come da separata nota di nomina.

Art. 7

La presente convenzione decorre a far tempo dal 1 Settembre 2019 fino al 31 Dicembre 2020, e fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo di raccomandata A/R almeno 3 mesi prima.

Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 8

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, I^a comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico della Fondazione Besta.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
come da autorizzazione della Direzione
P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di
Milano - Aut. N. 39334/2015 del
27.03.2015

Art. 9

In caso di controversie in merito alla presente convenzione, le parti eleggono come Foro competente quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. ssa Paola Lattuada)

PER IL GRUPPO MULTIMEDICA S.P.A.

(Dott. Daniele Schwarz)

In virtù della convenzione stipulata con la vostra azienda inerente il seguente macro-ambito di attività:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

la quale comporta il trattamento di dati personali, con la presente si provvede ad individuare la vostra struttura in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del Capo IV “Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento” del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, così come modificato per effetto del D. Lgs. 101/2018 e dell’articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d’ora in avanti denominato semplicemente “Regolamento”). Il presente documento rappresenta l’atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d’ora in avanti “Responsabile”) garantisce l’attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell’art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di “sub-responsabili”. A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l’elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l’autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l’atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall’eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Allegato 1

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo **ai seguenti indirizzi mail dpo@istituto-besta.it – protocollo@pec.istituto-besta.it** e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - ✓ natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ✓ il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - ✓ descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - ✓ descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Allegato 1

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile secondo le previsioni di cui all'art. 82 del Regolamento. Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, si applicano le disposizioni contenute agli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute opportune nei confronti del Responsabile.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della convenzione per prestazioni di medicina fisica e riabilitativa di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. ssa Paola Lattuada)

Per accettazione

Titolare Trattamento dei dati

MultiMedica S.p.a.

sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.